

Webinar 21 dicembre 2021
***La conferenza di servizi in forma semplificata
e in forma contestuale***

Caso pratico su
Interruzione dei termini della Conferenza di Servizi

a cura di
Massimo Puggioni e Riccardo Roccasalva

Caso pratico su **Interruzione dei termini della Conferenza di Servizi**

Il caso e i quesiti sono stati proposti dal SUAP del Comune di Vercelli.

- Istanza di Avvio Procedimento Unico dove si ravvisa la necessità di pareri da parte di più Enti, a esempio:
 1. SUE
 2. Vigili del Fuoco
 3. ASL
 4. ARPA
 5. Provincia
- Ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2. Legge 241/90, entro 5 giorni lavorativi viene indetta la Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata e Asincrona, con le seguenti tempistiche:
 - entro 15gg dal ricevimento dell'indizione -> Termine per richiesta integrazioni
 - entro 45gg dal ricevimento dell'indizione -> Termine per espressione parere
 - entro 55gg dal ricevimento dell'indizione -> Eventuale riunione in modalità sincrona
- Nei primi 15 gg solo 3 su 5 (per es. SUE, Vigili del Fuoco e ASL) degli enti coinvolti avanzano una richiesta d'integrazione.
- Le richieste d'integrazione vengono inoltrate alla ditta e i termini del procedimento vengono sospesi.

Quesiti & Risposte

Secondo quale articolo vengono sospesi i termini della Conferenza di servizi? Ai sensi dell'art. 2, comma 7 (30gg) della L. 241/90 o ai sensi dell'art. 10bis (10 gg) della Legge 241/90?

Se si tratta di semplice richiesta di trasmissione di documentazione integrativa mancante, come pare evincersi dal quesito, la sospensione dei termini viene disposta ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 241/1990. Nella conferenza di servizi in modalità asincrona non è comunque prevista la trasmissione della comunicazione di cui all'art. 10-bis come step a sé stante del procedimento, essendo prevista una disciplina speciale in cui viene emessa direttamente una determinazione negativa che produce gli effetti di cui al citato articolo 10-bis (cfr. art. 14-bis, comma 5 della legge n. 241/1990). Occorre altresì precisare che la sospensione dei termini non va confusa con l'interruzione citata nella premessa del quesito: nel caso della sospensione il termine trascorso precedentemente alla sospensione stessa viene fatto salvo e non viene più computato all'atto del riavvio dei termini, mentre nel caso dell'interruzione il termine decorre integralmente.

Per quegli Enti che non hanno avanzato richieste integrazioni (ARPA e Provincia) i termini sono sospesi anche per loro o i loro termini per esprimere il parere di competenza continuano a trascorrere secondo quanto indicato nella lettera di indizione conferenza Servizi? E, a questo punto, la Conferenza si sdoppia assumendo due velocità di tempi diversi?

Sul punto non esistono interpretazioni univoche; vi è infatti - in prevalenza - chi ritiene che il termine per trasmettere le determinazioni in una conferenza di servizi sia uguale per tutti, e che pertanto la sospensione conseguente alla richiesta di un soggetto coinvolto si estenda all'intera conferenza e quindi anche agli enti che non hanno richiesto integrazioni (in tal modo anche gli enti che non hanno richiesto integrazioni potranno verificare il contenuto delle integrazioni trasmesse ed eventuali modifiche progettuali introdotte con le stesse); altri invece ritengono che i termini possano essere diversi per ogni amministrazione coinvolta nella conferenza di servizi, e quindi che anche i termini assegnati a ciascun soggetto coinvolto non risentano delle richieste integrative di altri.

Dal momento in cui la ditta deposita agli atti le integrazioni richieste, quanto tempo ha il SUAP per trasferirle agli altri Enti?

La norma non prevede un termine espresso, ma si ritiene che tale operazione debba essere compiuta nel più breve tempo possibile; volendo applicare per analogia il termine di indizione iniziale, si può considerare indicativamente 5 giorni lavorativi.

Dal momento in cui gli Enti ricevono le integrazioni quanto tempo hanno ancora per esprimere il loro parere in considerazione dell'ultima modifica dell'art. 10bis della Legge 120/2020 (...*"che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni"*)?

La modifica dell'articolo 10-bis non rileva per quanto precisato nel primo quesito; tuttavia in caso di sospensione occorre fissare i nuovi termini considerando i giorni residui della conferenza di servizi una volta decurtati quelli già trascorsi tra la data di indizione e quella di sospensione dei termini a seguito di richiesta di integrazione documentale. Ad esempio, se la conferenza di servizi ha una durata complessiva di 45 giorni e la richiesta di integrazione viene formulata dall'ente terzo dopo 9 giorni dall'indizione, al riavvio dovranno essere computati 36 giorni.

Se uno degli Enti avanza una richiesta integrazioni dopo i primi 15 gg di tempo, come ci si deve comportare?

Eventuali richieste di integrazione tardive non possono comportare una sospensione dei termini; esse possono quindi essere veicolate all'interessato come semplici note interlocutorie, ma senza sospendere i termini del procedimento. L'Ente coinvolto sarà comunque tenuto ad esprimere la propria determinazione positiva o negativa entro il termine inizialmente assegnato.